

Cisterne e merci pericolose in classe 2 ADR: resta la competenza pubblica sui controlli

di **Vittorio Mazzocchi**, direttore del dipartimento Omologazione e Certificazione e **Maurizio Aldo Pierdominici**, referente direttiva T-PED

ISPESL

Visita interna periodica alla presenza di tecnici degli ON in luogo di quella collegiale di ISPESL e degli uffici del SIIT; facoltà, per gli uffici dei SIIT competenti per le operazioni, di acquisire agli atti le dichiarazioni post-verifica al fine di completare l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente per la definizione delle richieste dei controlli periodici, senza procedere alla ripetizione dell'esame interno della cisterna; attenuazione della tendenza a servirsene, a tutti i costi, della rivalutazione di conformità; obbligo di attenersi, per le procedure da adottare nell'espletamento dei compiti assegnati, a quelle previste dalla norma UNI EN 12972/2002, esplicitamente citata allo scopo nel regolamento ADR 2005. Queste alcune delle novità contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006 «Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei».

Osservatorio a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Una delle sostanziali differenze fra la direttiva PED e la direttiva T-PED è rappresentata dalla possibilità che quest'ultima offre agli organismi notificati (ON), e, in qualche caso, agli organismi autorizzati (OA) di effettuare le operazioni relative alle ispezioni periodiche e alle operazioni di rivalutazione di conformità, disciplinandone direttamente le modalità esecutive.

Nel caso della PED, invece, l'art.19 del decreto di recepimento (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93)^[1] rimandava alle autorità competenti (Ministeri per lo Sviluppo economico, del Lavoro e della Sanità) il compito di individuare le procedure e gli Enti per l'espletamento delle operazioni di controllo di messa in servizio, riqualificazione periodica (ispezioni periodiche) e di controllo dopo la riparazione; come è noto, il relativo decreto di attuazione (D.M. n. 329/2004)^[2], pur lasciando per il momento inalterate le competenze in materia dell'ISPESL e delle ASL, non si era chiaramente espresso sulle possibili figure di altri organismi tec-

nici privati eventualmente da affiancare ai predetti organismi pubblici.

Come, invece, detto in premessa, altra è la situazione per direttiva T-PED, che, rivolta alle attrezzature a pressione trasportabili (APT), prevede che i "contenitori" e le "cisterne" adibiti al trasporto delle merci della classe 2 del regolamento ADR fabbricate in accordo alla direttiva stessa possano essere valutati in sede di ispezione periodica attraverso due moduli:

- il modulo 1, che prevede la presenza di ispettori di ON o OA;
- il modulo 2, che prevede che l'ispezione di ogni APT possa essere verificata per il tramite di un sistema di qualità espressamente approvato da un organismo notificato.

Ovviamente, tutte le APT costruite e immesse nel mercato in accordo alla normativa italiana previgente la T-PED, continuano a essere valutate in sede di ispezione periodica dagli organismi preposti e cioè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ISPESL

A parziale modifica di quanto sopra citato, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006 «Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei» **concede**, ai sensi dell'art 8, decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23^[3] (decreto attuativo della direttiva T-PED), agli organismi notificati che ne facciano domanda e allo scopo riconosciuti idonei, **di eseguire le operazioni di "visita interna"** nell'ambito dei controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto dei gas compressi liquefatti e disciolti di cui alla classe 2 del regolamento ADR.

Questa possibilità ovviamente riguarda tutte le cisterne costruite e messe in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva T-PED appartenenti al vecchio "parco" e per le quali, per quanto esposto precedentemente, gli organismi notificati non erano

- [1] «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione» (in S.O. n. 62 alla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2000, n. 91).
- [2] «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93» (in S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005, n. 22).
- [3] «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili» (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002, n. 57).

preposti all'effettuazioni delle visite periodiche.

Con questo decreto sono state apportate alcune misure opportune; tra le principali si sottolinea che:

- le procedure previste nel decreto in questione snelliscono l'iter burocratico, consentendo l'effettuazione della visita interna periodica alla presenza di tecnici degli ON in luogo di quella collegiale di ISPESL e degli uffici del SIIT;
- si conserva la competenza pubblica sulla verifica prevedendo che, al termine dei controlli, gli atti relativi alle visite interne effettuate dagli ON vengano acquisiti dagli uffici preposti per il completamento procedurale previsto dalla vigente normativa (come si evince da un carteggio chiarificatorio intercorso tra il Dipartimento omologazione e certificazione dell'Istituto e l'Autorità competente);
- il provvedimento attenua la tendenza a servirsi, a tutti i costi, della rivalutazione di conformità spesso impiegata al solo scopo di trasmigrare verso la T-PED i vecchi recipienti assoggettati alla normativa nazionale e, quindi, di sottrarli al controllo obbligatorio da parte dell'ISPESL e degli Uffici della

motorizzazione civile. Infatti, lo strumento di rivalutazione di conformità è stato previsto in ambito T-PED dal Legislatore europeo al solo scopo di consentire la movimentazione dei recipienti nei Paesi della Comunità con la possibilità, prima negata, di poter ricaricare i recipienti stessi e di trasportare i nuovi "carichi" verso altre destinazioni;

● il D.M. 27 aprile 2006, infine, prevede che le procedure da adottarsi nell'espletamento dei compiti assegnati siano quelle previste dalla norma UNI EN 12972/2002 esplicitamente citata allo scopo nel regolamento ADR 2005. Ciò è di grande rilevanza ed è perfettamente in linea con quanto disposto dal D.M. 2 agosto 2005^[4], che recepisce la direttiva 2004/111/CE e che, in buona sostanza, adegua e adotta gli allegati A e B dell'ADR 2005 e dispone all'art. 2 l'applicazione delle disposizioni di questi Allegati in alternativa alla normativa nazionale previgente. Dell'attuazione della direttiva appena richiamata, considerata la sua articolazione e complessità, se ne parlerà eventualmente in un futuro prossimo.

Come detto al secondo punto, la procedura operativa di cui all'art. 4, D.M. 27 aprile 2006, prevede che gli atti relativi alle visite

interne effettuate dagli organismi notificati vengano acquisiti, per il completamento procedurale previsto dalla vigente normativa, dagli uffici preposti. Ciò consente di conservare la competenza pubblica sulla verifica quale atto finale ed è del tutto aderente alla posizione del Dipartimento Omologazione e Certificazione dell'ISPESL, più volte rappresentata in merito nelle opportune sedi istituzionali, che prevede di consentire agli ON, in alcuni casi e a determinate condizioni, la possibilità di provvedere, in sua vece, all'effettuazione delle operazioni che a esso sono attribuite dalla legge n. 597/1982^[5].

Conclusioni

Per quanto argomentato, il giudizio sul D.M. 27 aprile 2006 in oggetto è del tutto positivo con l'auspicio, tuttavia, che l'Autorità competente, in ragione dell'esperienza maturata dall'Istituto nel corso della sua pluriennale attività e al fine di semplificare ulteriormente le procedure operative, possa ammettere una responsabilità unica (ISPESL o SIIT) della prevista procedura operativa, eliminando allo scopo, in quanto non strettamente necessaria, la vecchia collegialità. ●

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006

Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei
in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2006, n. 177

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regola-

mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati «A» e «B», di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della naviga-

[4] «Recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada» (in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2005, n. 219).

[5] L'ISPESL non ha ritenuto opportuno, al momento, di avvalersi della possibilità che il D.M. 27 aprile 2006 concede agli organismi notificati ai sensi della direttiva T-PED per l'effettuazione della visita interna periodica sulle cisterne, considerando esaustivo il suo intervento nella fase successiva alla visita interna che, come detto, completa l'iter del collaudo previsto.

zione 3 maggio 2001, che modifica la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003, concernente le procedure di designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la norma UNI EN 12972 relativa alle prove, al controllo e alla marcatura dei serbatoi metallici per il trasporto su strada e su rotaia delle merci pericolose, esplicitamente citata dalla normativa ADR;

Considerato che gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 dispongono del personale, delle infrastrutture e delle capacità per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e d'ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 2 dell'ADR.

Considerato che gli allegati alla direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni prevedono che le prove e i controlli possono essere effettuate da esperti riconosciuti dall'autorità competente;

Tenuto conto che i controlli periodici sulle cisterne sono effettuati a cura ed a carico dei proprietari delle medesime, i quali sono tenuti a mettere a disposizione dell'amministrazione le attrezzature ed il personale necessario per l'effettuazione dei controlli stessi;

Tenuto conto delle obiettive difficoltà di ordine pratico in questione e della necessità di soddisfare pienamente alle esigenze di sicurezza;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. Le procedure stabilite dal presente decreto si applicano alle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada della classe 2 dell'ADR che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, qualora riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono effettuare, le operazioni nell'ambito dei controlli periodici relativo all'esame interno delle cisterne;

3. Fermo restando le vigenti procedure relative ai controlli delle cisterne rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, le procedure alternative stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.

Art. 2

Riconoscimento di idoneità degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità per l'effettuazione delle operazioni decreto-legge cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, devono:

a) presentare apposita istanza al Dipartimento dei trasporti terrestri nella quale dichiarano:

a.1 - che le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 sono effettuate da personale qualificato, dotata di provata esperienza nel settore dei controlli sui materiali e sulle saldature;

a.2 - di operare, nel rispetto della pertinente normativa, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12972;

b) allegare alla suddetta istanza:

b.1 - la documentazione attestante che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell'assicurazione, già posseduta quale organismo notificato, è estesa anche alle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto;

b.2 - una dichiarazione nella quale sono indicati i nominativi delle persone alle quali è riconosciuta la facoltà di firma, designati per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 e che riporti anche le firme dei soggetti designati, autenticate nei modi di legge.

2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri comunicherà agli uffici del S.I.I.T. l'elenco degli organismi riconosciuti per le effettuazioni delle operazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, allegando copia delle firme depositate dei soggetti designati di cui al punto b.2 del comma 1.

Art. 3

Procedure operative per gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità.

1. L'organismo riconosciuto idoneo, dopo avere eseguito le operazioni previste dal presente decreto, redige un processo verbale delle medesime operazioni, effettuate secondo i pertinenti punti della norma UNI EN 12972, e rilascia una dichiarazione in conformità allo schema di cui all'allegato.

2. I processi verbali di cui al comma 1 devono essere redatti su carta intestata dell'organismo riconosciuto idoneo e sottoscritti anche da uno dei soggetti di cui al punto b.2 del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.

3. Le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate non oltre un mese prima della data di richiesta della visita periodica della cisterna.

Art. 4

Procedure operative per gli uffici dei S.I.I.T.

1. In fase di esecuzione dei controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, che non rientrano nel campo di appli-

cazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, gli uffici dei S.I.I.T., competenti per le operazioni, acquisiscono, agli atti, a richiesta dell'utenza, le dichiarazioni di cui all'art. 3 e completano l'iter procedurale previsto dalla vigente normativa per la definizione delle richieste dei controlli periodici, senza procedere alla ripetizione dell'esame interno della cisterna.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La commissione di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i

sistemi informativi e statistici del 2 aprile 2003 può svolgere ispezioni sulla attività svolta dagli organismi riconosciuti idonei che debbono provvedere alla conservazione delle copie delle certificazioni emesse e dei relativi processi verbali per un periodo non inferiore ai dieci anni.

2. Copie dei medesimi processi verbali delle operazioni effettuate possono essere richieste dagli uffici del S.I.I.T., competenti per i controlli periodici e le prove di tenuta ed essere disponibili, su richiesta, ai funzionari incaricati per i controlli periodici previsti dal presente decreto. ●

ALLEGATO

Da redigere su carta intestata
dell'organismo riconosciuto

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

n. del Rif. Processo verbale n. del

All'Ufficio di

Il sottoscritto..... nato a il residente a in via, in qualità di designato dall'organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e, riconosciuto idoneo dal Dipartimento dei trasporti terrestri a poter effettuare le visite interne delle cisterne che trasportano materie pericolose della classe 2 dell'ADR:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che in data, presso, da personale di provata esperienza di cui al punto a.1 dell'art. 2 del decreto ministeriale è stata effettuata, con riferimento alla vigente normativa e secondo le procedure indicate nella norma UNI EN 12972, l'operazione di ispezione interna alla cisterna:

Costruttore

Tipo n. f.

costruita il installata sul veicolo targa di proprietà della Ditta ai fini del controllo periodico.

Dichiara di aver esaminato e controfirmato il verbale di esecuzione delle prove effettuate in data in località presso che verrà archiviato, unitamente a copia del libretto MC 452 a cura di questo organismo presso la sede di per un periodo di almeno dieci anni e reso disponibile al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il verbale è stato redatto con riferimento ai pertinenti punti della norma UNI EN 12972. In particolare si dichiara che internamente la cisterna rispetta le caratteristiche indicate nel libretto MC 452 e non esistono alterazioni che interessano il materiale costituente l'involucro delle cisterna e dei diaframmi.

Le prove e verifiche effettuate hanno avuto esito (*).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il rappresentante dell'organismo riconosciuto

Data e Luogo

(*) favorevole/sfavorevole